Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 marzo 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

(3049)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1970, n. **1410**.

Approvazione del regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Novara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regolamento speciale sulla coltivazione del riso nella provincia di Novara, deliberato dal consiglio provinciale nella seduta del 7 luglio 1969;

Veduto l'art. 204 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sulla proposta del Ministro per la sanità e sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Novara deliberato dal consiglio provinciale il 7 luglio 1969.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 61. — GRECO

Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara

Art. 1.

La coltivazione del riso in provincia di Novara è disciplinata dal regolamento generale approvato con regio decreto 29 marzo 1908, n. 157, dal testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, dalle disposizioni di legge relative alla disciplina del lavoro in risaia e da quelle del presente regolamento speciale.

Art. 2.

La coltivazione del riso nella provincia di Novara è permessa alle distanze minime seguenti:

per gli aggregati di case con popolazione:

oltre 10.000 abitanti	m. 400
da 10.000 a 5.001 abitanti	» 350
da 5.000 a 2.001 abitanti	» 300
da 2.000 a 1.001 abitanti	» 200
da 1.000 a 501 abitanti	» 100
inferiore a 501 abitanti	» 50
per cimiteri	» 50
per case isolate e cascinali	» 10

La distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più vicini tra loro del perimetro degli aggregati di abitazione o dell'abitazione vera per le case isolate (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati a riso.

Saranno prescritte distanze proporzionalmente maggiori, nelle forme di cui al seguente art. 3, quando per altimetria, configurazione, natura dei terreni ed andamento della falda freatica, sia riconosciuto che la coltivazione a risaia possa danneggiare l'abitato o i cimiteri.

Delle variazioni negli aggregati non si terrà conto se non quando le stesse si siano mantenute per oltre un decennio e risultino dal censimento ufficiale oppure, nel caso che questo non offra gli elementi necessari, dal registro di popolazione comunale.

Per quanto riguarda le distanze dei campi coltivati a riso dalle strade e da argini od altro, si applicano le disposizioni dei regolamenti speciali.

Art. 3.

La coltivazione a riso sarà vietata con provvedimento del medico provinciale, adottato previa ispezione della commissione tecnico-sanitaria e sentito il sindaco del comune interessato, quando nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, risulti nociva alla salute pubblica ed all'igiene dell'abitato.

Quando il provvedimento è promosso dalla giunta municipale o dall'ufficiale sanitario, le spese per la visita di constatazione sono a carico del comune; quando, invece, è promosso da un interessato, sono a suo carico.

Art. 4.

Gli stabilimenti industriali sono assimilati, agli effetti delle distanze indicate nel precedente art. 2, agli aggregati urbani di pari popolazione, intendendosi come popolazione dell'azienda il numero massimo di persone occupate.

Art. 5.

Per i terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella del riso, potrà essere permessa, a tempo determinato, l'attivazione di risaie entro la zona di rispetto, con apposito provvedimento emesso dal medico provinciale su parere della commissione tecnico-sanitaria.

Non sarà peraltro permessa alcuna deroga per i terreni posti a meno di cinquanta metri dalle abitazioni.

Tale disposizione può essere applicata anche ai terreni divisi dall'abitazione da un cavo colatore, canale colatore o corso d'acqua naturale, la cui profondità garantisca l'igiene dell'abitato ed abbia sufficiente azione drenante.

Le dichiarazioni per attivare risaie nella zona di rispetto devono essere presentate con la procedura dell'art. 6.

Art. 6.

La dichiarazione per l'attivazione di nuove risaie, di cui all'art. 206 del testo unico delle leggi sanitarie, deve contenere, oltre le generalità del richiedente, le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo ed essere conforme al modulo allegato n. 1.

Eventuali documenti, utili alla identificazione del fondo, saranno richiesti d'ufficio a cura del comune.

La dichiarazione potrà essere fatta anche dalle persone che conducono il fondo in nome del proprietario.

Essa deve essere presentata al sindaco, entro il mese di novembre.

Per le risaie da trapianto, il tempo concesso per la presentazione delle dichiarazioni scade il 1° aprile.

Art. 7.

Il sindaco, ricevuta la dichiarazione, ne dispone la pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio del proprio comune e ne richiede la pubblicazione, per pari tempo, negli altri comuni limitrofi, qualora la superficie da investire a risaia interessi questi comuni.

Entro dieci giorni dalla sua presentazione, la dichiarazione, corredata dal parere del sindaco e dell'ufficiale sanitario, verrà trasmessa al medico provinciale, il quale fatti eseguire, ove del caso, a spese del richiedente, i necessari accertamenti igienico-sanitari da apposita commissione tecnica, provvederà entro trenta giorni, con decreto motivato, a' termini dell'art. 207 del testo unico.

In caso di controversia, gli interessati dovranno far pervenire all'ufficio del medico provinciale, opposizione motivata entro quindici giorni dalla pubblicazione della dichiarazione all'albo pretorio.

Art. 8.

Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto delle autorità, il sindaco ingiunge

al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore.

Contro il provvedimento del sindaco è ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al medico provinciale.

Art. 9.

Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte su appositi registri da tenersi dal comune e dall'ufficio del medico provinciale, nei quali saranno riportati gli estremi dei relativi decreti di autorizzazione e di revoca. (I registri saranno conformi ai moduli allegati n. 2 e n. 3).

Art. 10.

La commissione tecnico-sanitaria, di cui agli articoli precedenti, viene nominata annualmente dal medico provinciale ed è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un medico igienista designato dal consiglio provinciale di sanità e da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 11.

I terreni coltivati a riso saranno, a cura dei proprietari o conduttori, muniti degli occorrenti fossi colatori, fino all'immissione nei canali di scarico.

I canali ed i fossi saranno di portata sufficiente e dovranno essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati in modo da lasciare libero il corso delle acque di irrigazione e di quelle di scolo.

Art. 12.

L'acqua dei canali d'irrigazione o di scolo sarà tenuta sempre in corso defluente e così nelle risaie, salvo la necessità di colture e di irrigazione, per modo di impedire ogni ristagno nocivo.

Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente o a camera di acqua chiusa permanente è vietata.

All'epoca poi del prosciugamento delle risaie, dovranno tagliarsi con profondi solchi gli argini, per dare alle acque pronto e libero sfogo nei fossi colatori.

Art. 13.

Ove esistessero scavi o terreni depressi, i quali per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi d'acqua o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, che costituissero danno o pericolo per la salute pubblica, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni e dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

In caso di inosservanza, sarà vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 14.

Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella risicoltura con residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione, oltre a rispondere a tutte le norme di massima in vigore, dovranno presentare in modo speciale, salvo le migliori condizioni previste da altre norme vigenti, i seguenti requisiti:

a) altezza dei locali non inferiore a metri 2,80;

b) piano terreno rialzato sul suolo circostante di almeno 25 cm., pavimentato, asciutto e provvisto di vespaio (o protezione equivalente);

c) cortile ed aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque piovane di rifiuto;

d) stanze da letto aventi una superficie di almeno metri quadrati 10 ed una cubatura non inferiore ai 28 metri cubi; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato;

e) finestre con rapporto di illuminazione non inferiore a 1:10, dotate di telaio a vetri.

Le predette abitazioni devono essere inoltre fornite di luce artificiale in quantità sufficiente, di cucina con acquaio, di latrina, di acqua riconosciuta potabile.

Tutti gli ambienti interni dovranno essere intonacati, imbiancati ed opportunamente protetti contro la penetrazione di insetti mediante idonee reticelle.

Per località destinate alla coltivazione a riso si intendono tanto i fondi coltivati a risaia, quanto ogni altra località, nella quale si trovino i fabbricati, che dal proprietario dei terreni coltivati a riso, sono adibiti per abitazione dei contadini impiegati nella coltivazione stessa.

Art. 15.

Le abitazioni e i dormitori dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la monda, trapianto e raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità ed arredamento prescritti dal presente regolamento.

Dovranno in particolare presentare i seguenti requisiti:

1) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;

2) essere sollevati di almeno 25 cm. dal terreno circostante, che dovrà essere sistemato in modo da non permettere nè la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni nè il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno m. 10 attorno;

3) avere altezza di almeno m. 2,80 ed essere costruiti in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici;

4) avere aperture sufficienti per ottenere un'attiva ventilazione dell'ambiente, munite di buone chiusure; il rapporto fra superficie fenestrata-pavimento deve essere di almeno 1:10;

5) essere forniti di lampade per l'illuminazione notturna;

6) disporre di aperture difese contro la penetrazione di insetti alati mediante idonee reticelle.

La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati a persona.

In vicinanza dei dormitori oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16.

A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredata con materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre un sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

Art. 16.

I refettori, le cucine e le dispense per le squadre di lavoratori immigrati per la mondatura e la raccolta del riso, dovranno essere posti in locali adatti a norma delle disposizioni vigenti:

I refettori dovranno essere forniti di tavoli e di sedili in numero sufficiente.

La cucina dovrà essere arredata in modo da garantire la buona e sana confezione dei cibi.

La custodia dei generi alimentari deve essere effettuata con le garanzie di una perfetta conservazione.

Per la pulizia personale degli addetti ai lavori in risaia dovranno essere installati lavandini e docce in numero sufficiente e adeguato.

Le latrine dovranno essere separate per uomini e per donne ed in numero di una per ogni venti persone, dovranno essere tenute sempre pulite e disinfettate giornalmente con latte di calce od altro prodotto idoneo.

Deve essere assicurato lo smaltimento dei liquami in modo razionale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme generali per l'igiene del lavoro, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 17.

Tutti i locali adibiti agli alloggiamenti ed ai servizi relativi devono essere disinfettati ed imbiancati nei giorni precedenti l'arrivo dei lavoratori, disinfettati e disinfestati una volta almeno ogni quindici giorni, a cura del datore di lavoro.

Art. 18.

In tutte le aziende nelle quali sono impegnate squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la monda, il trapianto e la raccolta del riso, deve essere predisposto un locale (da adibire ad infermeria), per il provvisorio ricovero dei lavoratori colpiti da malattie.

Detto locale, per ubicazione, accesso e servizi, deve poter assicurare un sufficiente isolamento degli infermi; deve inoltre avere aperture esterne protette da reticelle, pareti imbiancate a calce, irrorate periodicamente da antiparassitari e fornito delle necessarie suppellettili.

Deve essere ben arieggiato e soleggiato e deve possedere i seguenti requisiti:

ampiezza non inferiore ai 10 mq. di superficie, da aumentarsi proporzionalmente al numero dei posti letto occorrenti nel rapporto di un posto letto per ogni venti lavoratori;

essere provvisto di impianto di illuminazione;

avere pareti imbiancate a calce;

pavimento con piastrelle ed in cemento lavabile;

aperture esterne munite di reticelle;

telai a vetri e battenti per oscuramento;

arredamento idonei (letto, comodino, lavandino e quanto altro necessario);

cassetta di pronto soccorso provvista di tutti i presidi necessari;

deve inoltre essere prevista una latrina autonoma.

Art. 19.

I proprietari di fondi coltivati a riso mediante mano d'opera temporaneamente immigrata e dimorante nell'azienda, sono tenuti all'osservanza di quanto predisposto nei precedenti articoli, per quanto concerne le parti immobili.

Della conservazione degli immobili e delle relative attrezzature rispondono i datori di lavoro, come sancito dalle specifiche leggi enunciate.

Art. 20.

Il reclutamento delle mondariso deve avvenire in base alle norme vigenti in materia.

Non possono impiegarsi fanciulli minori di 14 anni, le donne in istato di gravidanza e quelle aventi oltre 65 anni di età. Ogni mondina deve essere munita di certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di provenienza, dal quale risulti che sia esente da malattie trasmissibili e da malattie nervose e costituzionali e sia dichiarata idonea ad attendere, senza danno, regolarmente e proficuamente al lavoro in risaia.

Il predetto certificato deve anche contenere i dati relativi alla eventuale vaccinazione antileptospirosi praticata.

Art. 21.

Il datore di lavoro e, se esso non vi adempie, il proprietario dei fondi a risaia, ha l'obbligo di fornire acqua igienicamente potabile ed in quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.

Qualora l'approvvigionamento idrico non sia assicurato dall'acquedotto comunale, si dovrà provvedere mediante pozzi tubolari o trivellati.

Gli stessi dovranno essere ubicati a monte delle abitazioni e ad una distanza di almeno 25 metri da stalle, concimaie, pozzi neri e da qualsiasi altra causa d'inquinamento, tenuto soprattutto conto del movimento della falda acquifera; dovranno inoltre essere dotati di una zona di protezione, libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona. L'attingimento dell'acqua dovrà essere effettuato mediante pompa a mano o, preferibilmente, azionata elettricamente.

La potabilità dell'acqua utilizzata dovrà essere accertata mediante analisi batteriologica e chimica praticata dal laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

La distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori in aperta campagna deve essere fatta con adatti recipienti, puliti, ben chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile che permettono l'attingimento dell'acqua a mezzo di secchielli, bicchieri a mano e simili.

Il personale adibito al trasporto dell'acqua deve essere vaccinato contro la febbre tifoide a norma di legge.

I lavoratori devono essere forniti di un mezzo personale per bere.

Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze di buona qualità e nella quantità dovuta, come dalle disposizioni in vigore.

Il personale addetto alle cucine deve essere vaccinato contro le infezioni tifoidee.

Art. 22.

I comuni nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la monda, trapianto e raccolta del riso sono obbligati a provvedere ad un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi.

Le prestazioni degli altri enti assicurativi ed assistenziali non esimono i comuni dall'obbligo dell'assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 212 del testo unico, qualora gli enti suddetti non vi provvedano adeguatamente.

Alla vigilanza sanitaria provvederanno, come per legge, gli ufficiali sanitari ai quali fa capo il coordinamento dei servizi e gli altri incaricati dell'assistenza sanitaria (art. 215 testo unico leggi sanitarie).

Per le spese relative a tale assistenza si provvederà secondo le disposizioni in vigore (art. 212 testo unico).

Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il medico provinciale provvederà d'ufficio e la spesa relativa è a carico del comune.

In caso di necessità, il medico provinciale potrà disporre la somministrazione di chinino o di prodotti similari, ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 211 e 316 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 23.

La durata e la distribuzione dei periodi di lavoro e di riposo per gli addetti alla risaia sono disciplinate dalle norme stabilite dalla legge 26 aprile 1934, n. 653, dalla legge 17 ottobre 1967, numero 977, e dai contratti collettivi di lavoro.

In particolare valgono le seguenti norme:

MONDATURA E TRAPIANTO DEL RISO:

Lavoro:

a) l'inizio dei lavori non dovrà verificarsi prima del sorgere del sole e in ogni caso, prima delle ore 5 per le donne e prima delle ore 6 per i fanciulli e gli adolescenti fino agli anni 16;

b) il termine dei lavori non dovrà protrarsi oltre il tramonto.

Riposo:

a) i turni di lavoro non dovranno mai essere continuativi per oltre quattro ore;

b) nei turni di lavoro di più di quattro ore a sei ore, si dovrà intercalare un periodo di riposo di almeno mezz'ora per gli adulti e di un'ora per i minori e gli adolescenti;

c) nei turni di lavoro da sei od otto ore si dovranno intercalare almeno due periodi di riposo dei quali uno di almeno mezz'ora per la refezione del mattino e l'altro di almeno un ora;

d) per un numero maggiore di ore lavorative si dovranno intercalare - secondo le esigenze del lavoro - almeno due ore di riposo.

Alle donne che allattano i propri bambini devono inoltre essere concessi due riposi di un'ora ciascuno per l'allattamento (art. 9 della legge 26 agosto 1950, n. 860), senza che il tempo stesso possa detrarsi dal computo delle ore lavorative, quando nell'azienda non esiste camera di allattamento. Se invece tale camera esiste i periodi concessi per l'allattamento sono ridotti a mezz'ora ciascuno.

RACCOLTO:

Nella raccolta del riso la giornata di lavoro sarà interrotta da un riposo di almeno un'ora e mezza, fermo il disposto che i turni di lavoro non abbiano mai una durata continuativa di più di quattro ore.

Occorrendo un secondo riposo questo non dovrà essere minore di mezz'ora.

TREBBIATURA:

La giornata consuetudinaria dei lavoratori applicati alla trebbiatura del riso sarà interrotta da un riposo di un'ora almeno per ogni singolo periodo di quattro ore di lavoro da distribuirsi secondo le esigenze.

Ai lavoratori stessi, quando non siano distribuiti in due squadre a lavoro alternato, dovrà inoltre essere concesso, per ogni notte, un riposo continuativo di almeno otto ore.

A tutti i lavoratori addetti alla monda, al taglio, alla trebbiatura ed essiccazione del riso, deve essere accordato ogni settimana un periodo di riposo di ventiquattro ore consecutive, il quale deve cadere in giorno festivo e decorrere da un'alba all'altra, salve straordinarie esigenze agricole imposte da vicende meteoriche e salve altresì impellenti ed imprescindibili necessità di lavoro, nel qual caso dovrà essere concesso un riposo compensativo, della stessa durata e decorrenza, in altro giorno della settimana ed il datore di lavoro deve darne, entro due giorni, motivata comunicazione all'ispettorato del lavoro competente per territorio.

La tabella dei riposi, anche delle allattanti, dovrà essere esposta in modo visibile all'ingresso del cascinale e dei dormitori e notificata al comune.

Art. 24.

Il datore di lavoro che venga a conoscenza di fatti morbosi che si manifestino nella collettività dei lavoratori, è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficiale sanitario.

Art. 25.

Ai sensi dell'art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie, ferme restando le competenze generiche degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, sara esercitata dagli ufficiali sanitari comunali e dagli ispettori di lavoro.

Art. 26.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma del testo unico delle leggi sanitarie del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e, in mancanza, ai sensi dell'art. 106 del testo unico della legge comunale e provinciale, e successive modifiche, con una ammenda fino a L. 5000.

Art. 27.

I proventi delle pene pecuniarie e delle oblazioni derivanti dall'applicazione del titolo III del testo unico delle leggi sanitarie e del presente regolamento sono devoluti al locale ente comunale di assistenza.

Disposizioni transitorie

Art. 28.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, nei comuni nei quali si esplica la risicoltura saranno dai comuni stessi, sentito, ove si ritenga utile, il parere di apposita commissione tecnica, determinate le zone di rispetto degli aggregati di abitazione, delle case isolate e dei cimiteri.

La designazione e delimitazione delle zone di rispetto in base all'art. 2, va fatta in planimetria regolare in scala non minore all'1 : 6000. Detta planimetria verrà inviata in doppio esemplare all'amministrazione provinciale per la verifica da parte degli uffici competenti, ed in un esemplare all'ufficio sanitario provinciale.

Art. 29.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 206 delle leggi sanitarie e dall'art. 6 del presente regolamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo, i comuni, nei quali si attua la coltivazione del riso, dovranno provvedere alla revisione delle autorizzazioni di coltivazione a risaia precedentemente rilasciate dalla prefettura o dall'ufficio del medico provinciale.

Gli estremi delle autorizzazioni dovranno essere riportati nell'apposito registro, come prescritto dal precedente art. 9.

I proprietari e conduttori di terreni coltivati a risaia, che siano comunque sprovvisti della predetta autorizzazione, sono tenuti a darne comunicazione al comune che provvederà in via di sanatoria come segue:

fatti i necessari accertamenti e sempre quando gli appezzamenti di terreno risultino coltivati in passato a riso, pubblicherà all'albo pretorio, per la durata di otto giorni, l'elenco di detti proprietari e conduttori di risaie, con l'indicazione catastale dell'appezzamento di terreno coltivato.

Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, senza opposizioni, il comune trasmetterà detto elenco all'ufficio del medico provinciale che lo renderà esecutivo: dopo di che provvederà alla trascrizione nell'apposito registro.

In caso di opposizioni deciderà l'ufficio del medico provinciale seguendo la procedura prevista dall'art. 7.

Presso i comuni dovrà essere tenuto a disposizione del pubblico un elenco completo dei coltivatori ed una planimetria generale aggiornata degli appezzamenti coltivati a riso.

Art. 30.

Tutte le indicazioni indicate nell'art. 14 dovranno, entro il termine di 5 anni, essere adeguate alle norme di cui al predetto articolo, con la possibilità di concessione di una proroga di non oltre lo stesso periodo, qualora ricorrano fondati motivi che ne giustifichino la necessità.

Art. 31.

A piena esecuzione delle disposizioni previste dagli articoli 16, 17 e 18, l'approntamento e l'arredamento dei refettori e dei locali destinati ad infermeria, devono essere ultimati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, con facoltà di proroga per non oltre un uguale periodo di tempo qualora ricorrano fondati motivi che ne giustifichino la necessità.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1411**.

Approvazione dello statuto della Società napoletana di storia patria, con sede in Napoli.

N. 1411. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto della Società napoletana di storia patria, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 37. — CARUSO

LEGGE 25 febbraio 1971, n. **67**.

Nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La pendenza della lite innanzi alle commissioni tributarie non determina l'ineleggibilità a consigliere comunale.

Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo del mandamento, sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune è competente a decidere la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune è competente a decidere la commissione del capoluogo di provincia più vicino.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 18 marzo 1971, n. **68.**

Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, concernente la variazione delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, concernente la variazione delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, **69.**

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 dicembre 1961, n. 1330;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, n. 575;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1967, n. 1343;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'Ente autonomo di gestione per il cinema;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PICCOLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 58. — GRECO

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che approva lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343, sono inseriti i seguenti comma:

« L'attività dell'ente dovrà tendere precipuamente a fornire una produzione cinematografica nazionale di qualità artistica e culturale che costituisca veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico.

Nell'esercizio dei suoi poteri l'ente provvede a compiti di programmazione, direzione, promozione, coordinamento e controllo delle società inquadrate che verranno ristrutturate secondo precise specializzazioni di settore. I relativi statuti saranno idoneamente adeguati a tali finalità, tenendo presente l'esigenza che le società siano rette da amministratori unici ».

Art. 2.

I primi due comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343, sono sostituiti dai seguenti:

« Fanno parte del consiglio di amministrazione:

a) il presidente;

b) due rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali;

c) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

f) quattro esperti scelti fra autori, registi, critici cinematografici, persone che abbiano particolare competenza nei settori della produzione e della gestione cinematografica o della organizzazione aziendale del settore cinematografico;

g) tre lavoratori in servizio nell'ente o nelle società in esso inquadrate, eletti dai lavoratori stessi con la salvaguardia della rappresentanza delle minoranze, in base alle modalità stabilite dall'ente. Nella prima attuazione del presente decreto le modalità di cui sopra sono fissate dal Ministro per le partecipazioni statali.

Il presidente ed i consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali su designazione, per le categorie da *c*) ad *e*), dei Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per la pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo.

Essi durano in carica un triennio.

Alla scadenza di ogni triennio almeno quattro dei tredici membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto.

Il consiglio consulta su problemi di programmazione culturale e su problemi concernenti l'occupazione e il lavoro cinematografici, i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentativi, nonchè delle organizzazioni professionali degli autori, degli artisti e dei critici cinematografici. La consultazione dei rappresentanti dei sindacati avverrà anche su richiesta dei sindacati stessi e dovrà comunque avere periodicità annuale.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con voto consultivo, anche il direttore generale dell'ente ».

Art. 3.

I primi due comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343, sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario ed, in ogni caso, almeno una volta al mese; deve essere, altresì, convocato ove ne facciano richiesta almeno sei membri.

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno sette membri ».

Art. 4.

L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343, è sostituito dal seguente:

« Il collegio sindacale è costituito come segue:

a) un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali, che lo presiede;

b) un funzionario del Ministero del tesoro;

c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

d) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Sono nominati anche tre sindaci supplenti scelti fra le categorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali su designazione per le categorie *b*) e *c*) dei Ministri per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo.

Essi durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio almeno due dei componenti del collegio sindacale saranno scelti fra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto.

Il Ministro: PICCOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. **70**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Alfonso Maria dei Liguori, in Foggia.

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foggia in data 11 febbraio 1966, integrato con dichiarazioni 20 maggio 1966 e 6 febbraio 1969 e con decreto 21 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Alfonso Maria dei Liguori, in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 42. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. **71**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria del suffragio, in Cagliari.

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 14 ottobre 1967, integrato con dichiarazione del giorno successivo e con elenco del 28 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria del suffragio, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 50. — CARUSO

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18: « Modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29 », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2 marzo 1971, sono apportate le seguenti rettifiche:

Art. 34, lettera *d*) in luogo di « condanne, in seguito a sentenza . . . » leggasi: « condanna, in seguito a sentenza . . . ».

Art. 71, in luogo di: « (Abolizioni di formalità . . .) » leggasi: « (Abolizione di formalità . . .) ».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitanova Marche.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Civitanova Marche, a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, è risultato composto di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile il normale funzionamento del civico consesso, rendendolo carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio 1971.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1970 — entro il quale, il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato — a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964 — il prefetto di Macerata, in data 5 novembre u. s., invitava il sindaco del comune di Civitanova Marche a convocare il consiglio comunale per deliberare il bilancio stesso, il cui schema era stato approntato dalla giunta municipale.

Il prefetto, nel contempo, non mancava di avvertire che, nel caso di non ottemperanza, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi.

Peraltro, il consiglio comunale, riunitosi soltanto il 5 dicembre u.s., non riusciva a provvedere in ordine al bilancio 1971, per difetto di *quorum*.

Il prefetto, allora, ripeteva la diffida già precedentemente formulata ma il consiglio, nuovamente riunitosi il 12 dicembre u.s., non è stato in grado, ancora una volta per mancanza di *quorum*, di assolvere l'obbligo su menzionato.

Pertanto, il prefetto, dopo aver nominato un commissario per l'approvazione del bilancio, in via sostitutiva, ha proposto lo scioglimento del consiglio di Civitanova Marche, del quale ha, frattanto, disposto la sospensione a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo, si osserva che il predetto consiglio comunale, inadempiente in ordine all'obbligo fondamentale del bilancio 1971, alla data del 31 ottobre 1970, entro la quale avrebbe dovuto provvedervi, non è riuscito a deliberare tale atto, malgrado due successivi interventi monitori del prefetto, essendo mancato il *quorum* necessario, nelle due adunanze all'uopo tenutesi rispettivamente il 5 ed il 12 dicembre 1970.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Civitanova Marche.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 gennaio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civitanova Marche ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Mariano Foti.

Roma, addì 10 marzo 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Civitanova Marche (Macerata) non è riuscito a provvedere all'obbligatorio adempimento della approvazione del bilancio di previsione del 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 gennaio 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Civitanova Marche è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Mariano Foti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1971

SARAGAT

RESTIVO

(3030)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1971.

Autorizzazione all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, all'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia ed al Credito industriale sardo ad effettuare finanziamenti turistico-alberghieri di durata ventennale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto in particolare l'art. 125, primo comma, del citato testo unico n. 1523 (già art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale prevede che alla concessione dei mutui a tasso agevolato contemplati nella prima parte dello stesso articolo, provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto in data 7 giugno 1967 con il quale sono stati autorizzati ad effettuare le predette operazioni di credito turistico-alberghiero, tra gli altri, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale sardo (C.I.S.), a condizione che la durata massima delle cennate operazioni effettuate da detti istituti non superi i quindici anni per i finanziamenti relativi a nuovi impianti e i dieci anni per quelli afferenti ad ampliamenti ed ammodernamenti di impianti esistenti;

Ritenuto che, limitatamente alle operazioni di credito turistico alberghiero effettuate con fondi anticipati dalla Cassa per il Mezzogiorno, i predetti istituti speciali meridionali possano concedere finanziamenti aventi durata fino a 20 anni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La durata massima delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 125 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dall'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) e dal Credito industriale sardo (C.I.S.) con fondi anticipati dalla Cassa per il Mezzogiorno è determinata in venti anni, ferma restando, per le operazioni effettuate con fondi non provenienti da anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno, la durata massima di quindici anni e dieci anni stabilita dall'art. 2 del decreto ministeriale in data 7 giugno 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1971

(2660) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nei comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Strà, Pianiga e Vigonovo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nei comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Strà, Pianiga e Vigonovo si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nei comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Strà, Pianiga e Vigonovo (Venezia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(2765)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.

Costituzione della commissione regionale per l'artigianato del Piemonte.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*) il 4 febbraio 1971, presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della commissione regionale per l'artigianato del Piemonte;

Decreta:

La commissione regionale per l'artigianato del Piemonte è composta per il triennio 1° marzo 1971-28 febbraio 1974:

dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli;

dal dott. ing. Ferruccio Barbera, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Remo Zanetta, Alfredo Poggio, Giovanni Perlo, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori avv Cesare Amerio e avv. Mario Dezani, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(2725)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Enna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 9 novembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Enna, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Enna.

Colture:	Giornate per ettaro
Agrumeto (esclusi i lavori di raccolta)	80
Agrumeto (compresi i lavori di raccolta)	120
Bosco	6
Canneto	15
Carciofeto	50
Fichidindieto	15
Frutteto asciutto	50
Frutteto irriguo	70
Mandorleto	22
Noccioleto	45
Oliveto	30
Orto pieno campo	45
Orto irriguo	140
Pascolo permanente	3
Pascolo arborato	6
Seminativo semplice	18
Seminativo arborato	25
Vigneto	50

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini da lavoro	10
Bovini da allevamento	8
Equini	10
Ovini o caprini	2
Suini	5

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2783)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1971.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Forlì.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 474 del 16 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 12 gennaio 1965 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Forlì ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa, pubblicata all'albo pretorio dei comuni di Forlì dal 30 aprile al 1° luglio 1970 e Forlimpopoli dal 30 aprile al 30 giugno 1970 relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato hanno presentato opposizione le seguenti ditte:

Aguzzi Aldo, Domenica, Guido, Irene e Livio, tutti domiciliati presso Aguzzi geometra Guido, via Fontanelle n. 77, Forlì;

Guardigli Aldo e Rosina, domiciliati in via Decio Raggi n. 370, Forlì;

Flamigni Fiorentini Vezia e Savorelli dott. Michele, entrambi domiciliati in Forlì rispettivamente in viale Corridoni n. 61 e via Fratti n. 10;

Osservato che le ditte ricorrenti adducono a sostegno delle opposizioni:

a) l'incostituzionalità delle norme in base alle quali i vincoli vengono imposti, per mancata previsione in esse di relativo indennizzo;

b) l'estensione dei vincoli su terreni non ricadenti sotto le direzioni di atterraggio e la determinazione dei vincoli stessi sulla base di rilevazioni planimetriche che non terrebbero conto dei numerosi ostacoli già esistenti nella zona vincolata;

per tali motivi chiedono la revisione del sistema dei vincoli aeronautici e la corresponsione di un adeguato indennizzo nel caso che i vincoli stessi dovessero permanere;

Considerato che la legge 4 febbraio 1963, n. 58, non prevede alcun indennizzo per i proprietari di terreni gravati da limitazioni aeroportuali;

che la predetta legge è stata correttamente applicata per quanto riguarda la determinazione delle zone soggette a limitazioni e che la sua applicazione non può essere impedita dall'esistenza nelle stesse zone di alcuni ostacoli in contrasto con i vincoli previsti, in quanto lo scopo che si persegue è anche quello di vietare l'erezione di ulteriori ostacoli;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le opposizioni proposte di cui alle premesse sono rigettate.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Forlì, è esecutiva, con annotazione posta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Eventuali progetti di costruzione nelle zone interessate dai vincoli potranno essere singolarmente esaminati e, ove risultino compatibili con la sicurezza della attività di volo, l'amministrazione militare esprimerà al comune di Forlì il proprio nulla osta ai fini della licenza edilizia nei limiti fissati dal piano regolatore.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1971

Il Ministro: TANASSI

(3029)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1971.

Gradazione normale dei vini della campagna 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1969 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Zona	Gradazione
Piemonte	
Novara, Vercelli	10
Torino	10,5
Alessandria, Asti, Cuneo	11,5
Valle d'Aosta	
Aosta	11
Liguria	
La Spezia	10
Genova	10,5
Imperia, Savona	11
Lombardia	
Bergamo, Mantova, Varese	9,5
Cremona	10
Como, Milano	10,5
Brescia	11
Pavia, Sondrio	11,5
Trentino-Alto Adige	
Bolzano	11
Trento	11,5
Veneto	
Belluno	10
Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza	10,5
Venezia, Verona	11
Friuli-Venezia Giulia	
Pordenone, Udine	10,5
Trieste	11,5
Gorizia	12
Emilia	
Ferrara, Ravenna	9,5
Modena, Parma, Reggio Emilia	10
Bologna, Forlì	10,5
Piacenza	11
Toscana	
Lucca, Massa Carrara	10
Livorno, Pistoia	10,5
Arezzo, Siena	11
Grosseto, Pisa	11,5
Firenze	12
Umbria	
Perugia	11
Terni	11,5
Marche	
Ascoli Piceno	10
Pesaro	10,5
Macerata	11
Ancona	11,5
Lazio	
Rieti	10
Viterbo	11
Latina	11,5
Frosinone	12
Roma	12,5
Abruzzo	
Teramo	10
Chieti, L'Aquila	11
Pescara	11,5
Molise	
Campobasso	11
Campania	
Avellino, Napoli	10
Benevento, Salerno	10,5
Caserta	11
Puglie	
Foggia	11,5
Bari, Lecce	12
Brindisi, Taranto	13,5
Lucania	
Matera, Potenza	11
Calabria	
Catanzaro, Cosenza	12
Reggio Calabria	12,5
Sicilia	
Enna	10,5
Catania	11
Palermo	11,5
Agrigento, Trapani	12
Caltanissetta, Messina	13
Ragusa	14
Siracusa	14,5
Sardegna	
Sassari	11,5
Nuoro	12
Cagliari	12,5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(3045)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Casalecchio di Reno

Con decreto interministeriale n. 499 del 25 marzo 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un immobile, della superficie di mq 3826, sito in comune di Casalecchio di Reno (Bologna), via Isonzo n. 30, distinto nel catasto del predetto comune, al foglio di mappa n. 1, mappali numeri 75 e 76.

(2703)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971, registro n. 6 Finanze, foglio n. 20, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'assistente capo Moretti Felice dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali contro il provvedimento in data 12 giugno 1968 con cui il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze respinse il ricorso da lui prodotto avverso alcuni giudizi attenuati attribuitigli nel rapporto informativo relativo all'anno 1967.

(2775)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica montana del Leogra-Agno-Chiampo, con sede in Vicenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 70061, in data 23 febbraio 1971, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del consorzio di bonifica montana del Leogra-Agno-Chiampo, con sede a Vicenza, deliberato dalla deputazione provvisoria del consorzio suddetto in data 6 marzo 1970.

(2776)

Costituzione del consorzio di bonifica montana del Velino

Con decreto del Presidente della Repubblica, 4 giugno 1970 n. 24822, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre successivo, al registro n. 13, foglio n. 199, è stato costituito d'ufficio il consorzio di bonifica montana del Velino chiamato ad operare nel comprensorio omonimo, e rispettivi ampliamenti, esteso per ha. 87.904 comprendente in tutto od in parte il territorio dei comuni delle provincie di Rieti e L'Aquila.

Con successivi decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà nominato il commissario governativo ed approvato lo statuto.

(2777)

Ampliamento del perimetro del consorzio di bonifica montana del Pollino

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre successivo, registro n. 11, foglio n. 342, è stato costituito d'ufficio il consorzio di bonifica montana del Pollino chiamato ad operare su una superficie di ha. 112.285.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1971, registro n. 2, foglio n. 369, il perimetro del consorzio di bonifica montana del Pollino viene ampliato con l'inclusione del territorio del comune di Laino Borgo della superficie di ha. 5.673.

(2778)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano di zona del comune di Sturno

Con decreto provveditoriale n. 6292 in data 3 marzo 1971, è stato approvato il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di Sturno (Avellino).

(2737)

Variante al piano regolatore di Salerno

Con decreto provveditoriale n. 9957 in data 5 marzo 1971, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Salerno 3 aprile 1970, n. 89, relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area riportata al foglio n. 42, partita 1103, particella 11 mq. 24.000.

(2739)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Rovigo

Con decreto 24 novembre 1970, n. 491, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte dello scolo Rezzinella, segnato nel catasto del comune di Rovigo al foglio n. 10, mappali 79 ½ e 188 ½ e al foglio n. 12, mappali 5 ½ e 1 ½, al foglio n. 13, mappali 3 ½ e 4 ½ di complessivi Ha. 1.36.31 ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 aprile 1961, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2773)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ortonuovo

Con decreto 1° febbraio 1971, n 785, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso dalle acque del torrente Parmignola in comune di Ortonuovo (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappale 329 ½ della superficie di mq. 1800 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 marzo 1970 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2774)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.195.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2933)

Autorizzazione al comune di Ales ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Ales (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.343.880 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2934)

Autorizzazione al comune di Abbasanta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Abbasanta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 710.448 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2935)

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Allai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 476.094 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2936)

Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Bucchianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.271.361 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2937)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Casacanditella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 780.303 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2938)

Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1971 il comune di Carloforte (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.478.463 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2939)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa stuccatori e lavoranti in cemento di Milano s.r.l. », con sede in Recedesio di Segrate.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 febbraio 1971, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa stuccatori e lavoranti in cemento di Milano s.r.l. », con sede in Recedesio di Segrate (Milano), composto dai signori:

Lanzafame dott. Vincenzo, presidente;
Monti avv. Franco e Albanesi avv. Aldo, membri.

(2678)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa a r. l. fra piccoli proprietari », con sede in Guspini.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° marzo 1971, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa a r. l. fra piccoli proprietari », con sede in Guspini, località Sa Zeppara (Cagliari), composto dai signori:

Porcheddu dott. Vincenzo, presidente;
Scaffidi dott. Bruno e Massacci Fausto, membri.

(2733)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa aziendale dipendenti opera valorizzazione Sila, con sede in Cosenza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 marzo 1971, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa aziendale dipendenti opera valorizzazione Sila, con sede in Cosenza, composto dai signori:

Mundo dott. Giuseppe, presidente;
Carci rag. Giuseppe e Aiello Gaspare, membri.

(2734)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edile « La Pasubiana », con sede in Schio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 marzo 1971, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edile « La Pasubiana », con sede in Schio (Vicenza), composto dai signori:

Tiberio dott. Francesco Giovanni, presidente;
Pertile Giorgio e Professione Giuseppe, membri.

(2735)

Costituzione del patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale ai lavoratori

Con decreto in data 8 marzo 1971 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata la costituzione del patronato A.N.L.A. per l'assistenza sociale ai lavoratori, promossa dall'Associazione nazionale dei lavoratori anziani di azienda, e ne è stato approvato lo statuto.

(2772)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 %, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 (« Gazzetta Ufficiale » del 23 settembre 1966, n. 237).

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione delle settantasei serie attualmente vigenti, degli speciali certificati di credito 5 %, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1966, n. 237.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di dieci serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1971.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 marzo 1971

(3016)

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 %, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965 (« Gazzetta Ufficiale » dell'11 giugno 1965, n. 144).

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione delle quarantasei serie attualmente vigenti, degli speciali certificati di credito 5 %, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1965, n. 144.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sara provveduto alla quinta estrazione di sette serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1971.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 marzo 1971

(3015)

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 (« Gazzetta Ufficiale » n. 236 del 22 settembre 1966).

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione delle centonove serie attualmente vigenti, degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1966, n. 236.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di diciotto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1971.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 marzo 1971

(3017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 23 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,10	621,75	621,75	621,75	621,70	622,10	621,70	621,75	622,10	621,91
Dollaro canadese . .	616,45	617,25	617 —	617 —	616,60	616,50	617,10	617 —	616,45	616,50
Franco svizzero . .	144,81	144,70	144,74	144,685	144,70	144,80	144,69	144,685	144,81	144,72
Corona danese .	83,16	83,12	83,12	83,135	83,10	83,15	83,13	83,135	83,16	83,15
Corona norvegese .	87,14	87,07	87,10	87,07	87,10	87,16	87,07	87,07	87,14	87,14
Corona svedese .	120,56	120,48	120,50	120,47	120,50	120,57	120,47	120,47	120,56	120,55
Fiorino olandese	173,04	172,95	172,90	172,92	172,90	173,05	172,92	172,92	173,04	172,97
Franco belga .	12,53	12,523	12,53	12,523	12,53	12,53	12,5225	12,523	12,53	12,53
Franco francese	112,82	112,75	112,76	112,74	112,70	112,84	112,745	112,74	112,82	112,77
Lira sterlina .	1505 —	1504,25	1504,40	1504,25	1504,50	1505 —	1504,10	1504,25	1505 —	1504,50
Marco germanico .	171,32	171,25	171,34	171,255	171,20	171,31	171,24	171,255	171,32	171,30
Scellino austriaco .	24,06	24,04	24,05	24,052	24 —	24,06	24,05	24,052	24,06	24,06
Escudo portoghese	21,85	21,80	21,82	21,85	21,90	21,85	21,80	21,85	21,85	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,90	8,935	8,935	8,95	8,94	8,9425	8,935	8,94	8,94

Media dei titoli del 23 marzo 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	90,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	82,975
» 5 % (Ricostruzione)	95,025
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,925
» 5 % (Città di Trieste) .	95,55
» 5 % (Beni esteri) .	91,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,20
» 5,50 % » » 1968-83	92,15
» 5,50 % » » 1969-84	91,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	621,725
Dollaro canadese .	617,05
Franco svizzero	144,687
Corona danese	83,132
Corona norvegese	87,07
Corona svedese	120,47
Fiorino olandese	171,92
Franco belga	12,523
Franco francese . . .	112,742
Lira sterlina	1504,175
Marco germanico . .	171,247
Scellino austriaco	24,051
Escudo portoghese . .	21,825
Peseta spagnola	8,939

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 22 febbraio 1971;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

Un quarto dei suddetti posti, ai sensi dell'art. 96 del regolamento del personale dell'Istituto centrale di statistica, citato nelle premesse, è riservato al personale in servizio alla data del 24 febbraio 1967 presso l'istituto stesso e che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, nonchè degli altri requisiti prescritti.

I posti riservati al personale di cui sopra, qualora non possano essere coperti per mancanza di vincitori, saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

B) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione;

D) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

E) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine; per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

L'elevazione di cui al precedente n. 1) si cumula con quelle contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati gà colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

7) il limite massimo di età è protratto inoltre a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per la guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari, per i mutilati ed invalidi civili, per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4) a 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

b) per i profughi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni e proroghe, che siano disoccupati;

c) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge medesima;

d) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli orfani di guerra;

e) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11, e per gli orfani e le vedove dei caduti del lavoro di cui alla legge medesima.

Si prescinde dal limite di età per i candidati che all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o delle amministrazioni civili dello Stato.

Si prescinde parimenti dal limite di età per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, via Cesare Balbo, n. 16, Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano all'ufficio protocollo dell'istituto sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) il domicilio ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze durante l'anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) l'eventuale appartenenza al personale dell'Istituto centrale di statistica alla data del 24 febbraio 1967, ai fini della riserva di posti prevista dall'art. 1, secondo comma, del presente bando;

10) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

11) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

13) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

14) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9), 10) e 11) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna nel periodo massimo di sei ore, e di un colloquio sulle seguenti materie:

1ª *prova scritta*:

Risoluzione di un problema di matematica nei limiti del seguente programma:

espressioni algebriche; principali identità; equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado; applicazioni dell'algebra alla geometria; logaritmi ed uso delle tavole; operazioni sui radicali ed estrazione delle radici quadrate e cubiche; equivalenza e similitudine delle figure piane; aree delle superfici delle figure piane; elementi di geometria solida; aree delle superfici e volumi dei principali solidi geometrici.

2ª *prova scritta*:

Svolgimento di un tema su nozioni di economia politica.

Colloquio:

Le materie indicate per le prove scritte nonchè le seguenti:

a) *Statistica*:

Nozioni generali sulle rilevazioni; unità statistiche di rilevazione; rilevazioni totali e rilevazioni parziali; modelli di rilevazione; esecuzione delle rilevazioni; revisione critica e spoglio dei modelli di rilevazione; tabellazione e pubblicazione dei dati; natura e funzioni degli organi di rilevazione; rappresentazioni grafiche; medie, variabilità; rapporti statistici, con particolare riguardo ai numeri indici.

b) *Demografia*:

Concetto e limiti della demografia; distribuzione della popolazione sul territorio; composizione della popolazione per sesso, età, stato civile, professione e rami di attività economica; censimenti della popolazione; movimento naturale della popolazione e sue modalità di rilevazione; natalità e nati-mortalità; rapporto dei sessi alla nascita; stagionalità delle nascite; mortalità secondo

il sesso, l'età, lo stato civile, la condizione economica; mortalità infantile; anagrafe della popolazione; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza; movimento migratorio da e per l'estero.

c) *Statistica economica*:

Definizione e contenuto della statistica economica; imprese: generalità e definizioni; censimenti delle attività industriali e commerciali; censimenti dell'agricoltura; famiglie e forze di lavoro: definizioni e caratteri; rilevazioni campionarie sulle forze di lavoro; pubblica amministrazione; reddito nazionale; formazione del capitale e ricchezza nazionale; moneta e prezzi; natura e formazione dei prezzi; rilevazione statistica dei prezzi; indici dei prezzi; indici generali dei prezzi all'ingrosso; indici dei prezzi al consumo; costo vita; indici dei prezzi delle merci importate ed esportate; indici delle quantità; indici e rilevazioni statistiche della produzione agraria, forestale e zootecnica; indici e rilevazioni statistiche della produzione industriale; indici e rilevazioni statistiche sui rami di attività terziarie; indici e rilevazioni statistiche delle quantità importate ed esportate.

d) *Nozioni di diritto pubblico*:

Ordinamento giuridico; concetto ed elementi costitutivi dello Stato; la Costituzione della Repubblica italiana; leggi in senso formale ed in senso materiale; atti aventi forza di legge; regolamenti, istruzioni e circolari; la funzione amministrativa; l'organizzazione amministrativa dello Stato: amministrazione diretta ed indiretta, amministrazione governativa centrale e locale, amministrazione autarchica territoriale e non territoriale; rapporto di pubblico impiego; responsabilità amministrativa, civile e contabile dei pubblici impiegati; beni e servizi pubblici; diritti soggettivi ed interessi legittimi; i ricorsi amministrativi.

e) *Nozioni sugli spogli meccanografici e sulla elaborazione elettronica dei dati.*

f) *Organi del sistema statistico italiano. Ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.*

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 8 e 9 giugno 1971, con inizio alle ore 8,30, presso i locali del Palazzo dello sport, viale dell'Umanesimo, EUR - Roma.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 10

I concorrenti che abbiano superato il colloquio saranno invitati a far pervenire all'Istituto centrale di statistica nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti — redatti nelle apposite forme — attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

Art. 11

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso, nonchè della riserva prevista dall'art. 1, secondo comma, del presente bando.

Art. 12.

Il presidente dell'istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica, Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme debitamente autenticata, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2 produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di mutilato od invalido di guerra od assimilato, di mutilato o invalido per servizio, di mutilato o invalido del lavoro, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito o dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

8) certificato di stato di famiglia in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati vice revisori in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

L'amministrazione si riserva la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria del concorso, entro il limite di un quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di vice revisore.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di vice revisore. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1971.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .;

3) di essere domiciliato in (3) . . . .,

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . .

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) . . . .;

8) di essere in possesso del . . . . . conseguito presso la scuola . . . . nell'anno scolastico . . . .;

9) di potersi avvalere della riserva di posti prevista dallo art. 1, secondo comma, del bando di concorso perchè alla data del 24 febbraio 1967 apparteneva al personale dell'Istituto centrale di statistica (7);

10) di appartenere al personale di ruolo di . . . . . con la qualifica di (8) . . . .;

11) di avere prestato servizio presso (9) . . . . dal . . . . . al . . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .;

12) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

13) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (10) . . . . . .; impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data . . . . .

Firma del candidato
. . . . (11)

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari a quale dei titoli indicati nell'art. 2 del bando beneficia dell'elevazione o della esenzione da detto limite.
(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.
(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi. I minori di anni 21 dovranno dichiarare, comunque, se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, impediscano il possesso dei diritti politici.
(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.
(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o la imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.
(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato alla data del 24 febbraio 1967 apparteneva al personale dell'Istituto centrale di statistica.
(8) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.
(9) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
(10) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.
(11) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(2839)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi speciali, per titoli ed esami, per il conferimento delle cattedre di ruolo negli istituti d'istruzione secondaria con lingua d'insegnamento slovena nelle provincie di Gorizia e di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 12 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, concernente la disciplina delle istituzioni scolastiche nelle provincie di Gorizia e di Trieste;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1968, che approva gli organici dei licei classici, scientifici e degli istituti magistrali con lingua d'insegnamento slovena nelle provincie di Gorizia e Trieste;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964 che approva l'organico dell'istituto tecnico commerciale con lingua d'insegnamento slovena di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968 con cui vengono istituite le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena nelle provincie di Gorizia e Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1965, n. 1935, che approva gli orari e i programmi d'insegnamento nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali con lingua d'insegnamento slovena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1967, n. 450, che approva gli orari e i programmi d'insegnamento nell'istituto tecnico commerciale con insegnamento in lingua slovena di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 418, che approva gli orari e i programmi d'insegnamento nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena nelle provincie di Gorizia e di Trieste;

Visti i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, e 5 luglio 1934, n. 1185 e il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, che dettano disposizioni sui concorsi a cattedra d'istruzione secondaria;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298, che dettano disposizioni sugli esami di abilitazione all'insegnamento secondario;

Decreta:

Art. 1.

Cattedre a concorso

In applicazione dell'art. 12 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono indetti i seguenti concorsi speciali per titoli ed esami per il conferimento della cattedra di ruolo negli istituti d'istruzione secondaria con lingua d'insegnamento slovena nelle provincie di Gorizia e di Trieste:

Numero d'ordine	Cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	Cattedre messe a concorso
1	Italiano nei licei e istituti magistrali	esame-colloquio	1
2	Lingua slovena, latina, greca, storia ed educazione civica, geografia nel ginnasio	esame-colloquio	4
3	Lettere slovene e storia negli istituti magistrali	esame-colloquio	1
4	Lettere slovene e latine e storia nei licei e negli istituti magistrali	esame-colloquio	4
5	Lettere latine e greche nei licei classici	esame-colloquio	2
6	Storia, filosofia e pedagogia nei licei e negli istituti magistrali	esame-colloquio	2
7	Matematica e fisica nei licei e negli istituti magistrali	esame-colloquio	5
8	Scienze naturali, chimica e geografia nei licei e negli istituti magistrali	esame-colloquio	2
9	Lingua slovena, storia ed educazione civica nell'istituto tecnico commerciale	esame-colloquio	1
10	Matematica e fisica nell'istituto tecnico commerciale	esame-colloquio	1
11	Italiano nelle scuole medie . .	esame-colloquio	11
12	Sloveno, latino, storia ed educazione civica, geografia nelle scuole medie	esame-colloquio	32
13	Lingua tedesca nelle scuole medie	esame-colloquio	3
14	Matematica ed osservazioni scientifiche nelle scuole medie	esame-colloquio	13
15	Educazione artistica nelle scuole medie	esame-colloquio	1
16	Applicazioni tecniche maschili nelle scuole medie	esame-colloquio	2
17	Applicazioni tecniche femminili nelle scuole medie	esame-colloquio	3

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Ai concorsi a cattedre indicati nell'articolo precedente, possono partecipare gli insegnanti in possesso dei seguenti requisiti:

1) insegnino attualmente nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena nelle provincie di Gorizia e di Trieste o che vi abbiano insegnato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni scolastici anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a « buono »;

2) siano in possesso di abilitazione all'insegnamento;

3) siano in possesso di un titolo di studio: diploma di laurea o diploma d'istituti di 2° grado (solo per le cattedre di educazione artistica e di applicazioni tecniche nelle scuole medie), rilasciati da università o istituti italiani o se conseguiti all'estero, siano stati dichiarati equipollenti ai titoli accademici italiani.

Il Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina in ruolo coloro che non risultano in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

Art. 3.

Domanda di ammissione e titoli di merito

Le domande di ammissione, su carta bollata per atti civili devono essere rivolte al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* e devono contenere:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

2) data e luogo di nascita;

3) concorso a cui si chiede di partecipare;

4) titolo di studio posseduto, con la data e l'istituto in cui il titolo è stato conseguito;

5) abilitazione posseduta;

6) esatto recapito.

Il candidato deve dichiarare, altresì, di essere in possesso della cittadinanza italiana; di essere iscritto nelle liste elettorali; di non aver riportato condanne penali; di indicare la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma dei candidati che prestano servizio scolastico deve essere autenticata dal capo d'istituto; e per i candidati non in servizio da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono produrre ai fini della valutazione secondo l'annessa tabella di valutazione e le successive indicazioni (allegati 1 e 2).

Il candidato deve elencare i titoli presentati in un foglio in carta libera allegato alla domanda di ammissione e numerati in ordine progressivo.

Art. 4.

Prove di esame

La prova di esame consiste in un esame-colloquio tendente ad accertare la idoneità didattica del candidato per le rispettive materie di insegnamento.

I candidati si intendono ammessi all'esame-colloquio in base alla presentazione delle domande e saranno chiamati per sostenere a Roma detta prova mediante lettera raccomandata del Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie.

Perde il diritto alla prova chi ad essa non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito.

Prima della prova orale, i candidati devono attestare la propria identità personale esibendo alla commissione giudicatrice un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alla prova orale, la commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenute le prove medesime, la votazione conseguita.

Art. 5.

Ripartizione del punteggio e valutazioni relative

Ogni commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alla prova orale e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze elencati dalla legge 2 agosto 1952, n. 1132, riportata nell'allegato 1.

Il numero di punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di cento.

I titoli saranno valutati in conformità della tabella allegata alla citata legge 2 agosto 1952, n. 1132.

Saranno classificati « idonei » i candidati che avendo superato la prova d'esame con la votazione di almeno 52,50/75, conseguono la votazione complessiva (per i titoli e per l'esame) di almeno 70/100.

Art. 6.

Graduatorie

Per ciascun concorso la commissione esaminatrice compila le seguenti graduatorie:

1) graduatoria dei vincitori;

2) graduatoria degli ex combattenti;

3) graduatoria suppletiva;

4) graduatoria di merito.

Hanno diritto alla inclusione nelle graduatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) i candidati che abbiano superato la prova del colloquio con la votazione di almeno 52,50/75 e che abbiano conseguito la votazione totale dei titoli e dell'esame con almeno 70/100.

Hanno diritto alla inclusione nella graduatoria di merito i candidati che abbiano ottenuto nella prova di esame almeno 52,50/75.

Art. 7.

Disposizioni finali

Le graduatorie di cui al precedente art. 6 saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente graduati saranno invitati con lettera raccomandata a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - nel termine di 30 giorni dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione indicati negli articoli 2 e 3 del presente bando.

Le nomine saranno conferite con decorrenza dal 1° ottobre 1971 qualora le relative graduatorie risulteranno approvate e rese esecutive entro il 15 luglio.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1971
Registro n. 7, foglio n. 164.

ALLEGATO 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
(leggi 2 agosto 1952, n. 1132; 14 ottobre 1960, n. 1229; 31 ottobre 1965, n. 1328)

1. Titolo di studio (laurea o diploma), in base al quale si è ammessi al concorso, compresi i titoli di per se stessi abilitanti, valutabili anche ai fini del punteggio, relativo ai titoli di abilitazione a norma della lettera *c*) del n. 2 della presente tabella, fino al massimo di . . . . punti 5 —

Nei limiti dei 5 punti, al titolo di studio vengono attribuiti:

punti 5 se conseguito con la votazione di 110 e lode;

punti 4,50 se conseguito con la votazione di 110;

punti 4 se conseguito con una votazione da 105 a 109;

punti 3 se conseguito con una votazione da 99 a 104;

punti 2 se conseguito con una votazione da 88 a 98.

Lauree e diplomi diversamente classificati debbono essere riportati a 110.

2. Titoli di cultura, fino al massimo di . . . . » 10 —

a) idoneità conseguita in precedenti esami per la cattedra messa a concorso o per cattedre corrispondenti, secondo le disposizioni che regolano i passaggi di cattedre, da un minimo di punti 3 fino al massimo di . . . . » 7 —

Per « idonei » si intendono quei concorrenti che, in precedenti concorsi per esami ai fini della cattedra, riportarono là votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma che non furono compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di posti messi a concorso.

Tale votazione è di 70/100, tranne che per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, per i quali la votazione medesima è ridotta a 60/100;

b) altre idoneità conseguite per esami previste dalla precedente lettera *a*) o relative ad altre classi di concorso, con riferimento alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di . . . . » 3 —

c) abilitazione o titoli aventi pieno valore di abilitazione per la cattedra messa a concorso, fino al massimo di . punti 5 —

d) abilitazione o titoli aventi pieno valore di abilitazione per altre classi di concorso, esclusi quelli relativi ad insegnamenti dello stesso grado o di grado inferiore per i quali abbia pieno valore di abilitazione uno dei titoli già valutati a norma del n. 2 della presente tabella, in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso fino al massimo di » 2 —

e) libere docenze (*a*), in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di » 6 —

f) titoli finali di studio (*a*) rilasciati dalle scuole, dai corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino al massimo di » 2 —

g) altri titoli di studio (lauree o diplomi) (*a*) di grado pari o superiore a quello di cui al n. 1 della presente tabella, purché conseguiti con votazione non inferiore a 99/100, fino al massimo di » 2 —

h) pubblicazioni, produzioni artistiche, brevetti, ecc. attinenti alla materia d'insegnamento della cattedra messa a concorso, fino al massimo di . » 3 —

Per i candidati liberi docenti si tiene conto delle pubblicazioni edite posteriormente al conseguimento della libera docenza;

i) altri titoli non precedentemente previsti, fino al massimo di . » 2 —

3. Titoli didattici (*b*), fino al massimo di . » 10 —

A) Per i seguenti servizi od insegnamenti, fino al massimo di » 7 —

a) insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

E' valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di sei mesi e di sei ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di sei ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre;

b) incarico di insegnamento universitario;

c) servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico della università;

d) servizio prestato come assistente volontario per almeno un triennio;

e) servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere;

f) servizio prestato all'estero, a livello universitario, dai lettori di italiano;

g) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso;

h) insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi.

B) Per il servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera *c*) dell'art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di . » 3 —

C) Per le qualifiche riportate nell'ultimo triennio di insegnamento, fino al massimo di . » 3 —

a) per l'insegnamento negli istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito:

per ogni qualifica di « ottimo » » 1 —
per ogni qualifica di « valente » . . » 0,50
per ogni qualifica di « buono » . . » 0,25

b) per l'insegnamento nelle scuole elementari statali:

per ogni qualifica di « ottimo » . . . . . . punti 0,66
per ogni qualifica di « distinto » . . . . . » 0,32
per ogni qualifica di « buono » . . . . . . » 0,16

Nell'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, le qualifiche relative all'insegnamento nelle scuole elementari statali saranno valutate nella stessa misura delle corrispondenti qualifiche relative all'insegnamento negli istituti medi statali.

Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo *A*).

4. Titoli supplementari, fino al massimo di . . . » 15 —

a) servizio prestato in reparti militari o in formazioni partigiane (*c*) partecipanti ad operazioni di guerra:

per ogni anno . . . . » 1 —
per frazione di anno . . . . » 0,50

b) croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra . . . . » 1 —

c) croce di guerra al valor militare . . . . . » 2 —

d) avanzamento per merito di guerra . . . . . . » 2 —

e) medaglia di bronzo al valor militare . . . . » 3 —

f) medaglia d'argento al valor militare . . . . » 5 —

g) promozione per merito di guerra . . . . . » 5 —

h) medaglia d'oro al valor militare oppure ordine militare d'Italia . . . . » 10 —

i) ferita in combattimento . . . . » 2 —

l) certificato di patriota . . . . » 0,50

m) servizio di infermeria presso Enti delle forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:

per ogni anno . . . . » 1 —
per frazione di anno . . . . » 0,50

n) pena detentiva per attività antifascista e confino di polizia per la stessa attività:

per ogni anno di pena scontata . . . . . . » 1 —
per frazione di anno . . . . » 0,50

I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti.

Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti. In questo caso i decorati di medaglia d'oro al valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

(*a*) Qualunque sia il numero dei titoli.

(*b*) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio; per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

(*c*) Il servizio nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato rilasciato dalla commissione di riconoscimento.

ALLEGATO 2

Documentazione dei titoli di merito

Non saranno presi in considerazione i documenti che risultino irregolari ai sensi dell'art. 3 del bando.

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

1. Per l'attribuzione del punteggio previsto per il titolo di studio (laurea o diploma), di cui al n. 6 dell'art. 2 del bando è richiesto un certificato su carta da bollo attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma;

2. Per la valutazione dei titoli di cultura:

a) i certificati delle abilitazioni o idoneità (col voto rispettivo) conseguite in concorsi-esami di Stato possono essere prodotti in originale oppure in copia autentica.

Si rammenta ai candidati i quali hanno conseguito abilitazioni con esonero da prove precedentemente sostenute (legge 28 luglio 1961, n. 827) che agli effetti del concorso devono documentare anche l'esito riportato nelle prove anzidette;

b) la votazione conseguita dai vincitori di concorsi a cattedre d'istruzione secondaria, se esibita agli effetti dell'assegnazione del punteggio previsto per la idoneità o l'abilitazione,

deve essere documentata nel modo previsto dalla precedente lettera *a*) non essendo in proposito adatta la presentazione della copia dello stato di servizio o di certificato analogo;

c) le opere manoscritte o dattilografate non saranno prese in considerazione;

d) eventuali titoli di cultura non precisati dalla tabella di valutazione (allegato 1 n. 2, lettera *i*) possono essere prodotti qualora il candidato li ritenga suscettibili di una qualche valutazione.

3. Per la valutazione del servizio didattico prestato nell'ultimo decennio (dall'anno scolastico 1959-60 all'anno scolastico 1968-69) e della qualifica riportata per il servizio stesso (se prestato in scuole ed istituti statali o pareggiati) nell'ultimo triennio (anni scolastici 1966-67, 1967-68, 1968-69):

a) tutti i certificati di servizio didattico non di ruolo (su carta da bollo) devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio (e non della retribuzione relativa), con eventuali interruzioni, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi (e non le sezioni) in cui l'insegnamento è stato impartito, la eventuale partecipazione alle due sessioni di esame, e — per servizio prestato nelle scuole statali e pareggiate — la relativa qualifica, ovvero, quando questa non sia stata attribuita o trattasi di scuola parificata, l'indicazione che il servizio è stato prestato « senza demerito »; non saranno presi in considerazione certificati che siano privi anche di una sola delle indicazioni anzidette e non saranno ritenute valide formule generiche od espressioni di essa sostitutive.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati e in quelli parificati o legalmente riconosciuti devono oltre alle precisazioni di cui al precedente comma dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato in classi o corsi che godevano gia del pareggiamento o del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto (non della lettera o telegramma) di concessione con la precisazione della decorrenza e dell'eventuale sua revoca; la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni;

b) i professori di ruolo documenteranno il proprio servizio di ruolo mediante certificato (rilasciato in carta da bollo da competente capo di istituto) comprovante, per ciascun anno scolastico, il servizio prestato quale straordinario o ordinario, l'insegnamento impartito (con le eventuali interruzioni) e la relativa qualifica;

c) per gli altri impiegati di ruolo, il cui servizio sia valutabile fra i titoli didattici, valgono disposizioni analoghe;

d) i candidati sono tenuti ad accertare la rispondenza alle norme anzidette dei certificati di servizio che esibiscono per la valutazione relativa. Per parte loro, le autorità che rilasciano i certificati medesimi si atterranno scrupolosamente alle norme sopra riportate, onde consentire ai candidati di produrre per i concorsi elementi sicuri di giudizio;

e) i candidati che, in dipendenza di avvenimenti bellici si siano trovati nella necessità di dover abbandonare le sedi di insegnamento all'estero o la residenza, possono documentare il proprio servizio in modo diverso da quello sopra prescritto, purché i documenti sostitutivi che esibiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per la valutazione.

4. Per l'assegnazione del punteggio previsto per i titoli supplementari:

a) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27211/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) le indicazioni contenute nel quadro *B* del foglio matricolare per i sottufficiali (modello 104) e per i militari di truppa (modello 106) tengono luogo delle dichiarazioni integrative e notificazioni di prigionia, ai sensi della circolare 5 ottobre 1964, n. 1615/DM/104/OM del Ministero della difesa Esercito;

d) i militari che per conto dell'O.N.U. abbiano prestato servizio in zone d'intervento devono presentare attestato della autorità militare conforme alle disposizioni dello stato maggiore della Difesa;

e) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare, per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

f) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

(1816)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di cinque ufficiali al 5° corso superiore tecnico chimico-fisico e di un ufficiale al 12° corso di specializzazione nucleare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 114, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli ed esami per l'ammissione di cinque ufficiali al 5° corso superiore tecnico chimico-fisico e di un ufficiale al 12° corso di specializzazione nucleare;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1970, registro n. 27 Difesa, foglio n. 269, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di cinque ufficiali al 5° corso superiore tecnico chimico-fisico e di un ufficiale al 12° corso di specializzazione nucleare, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

a) *per il posto riservato agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea*:

1) ten. a. s.p.e. (R.N.) Ciccia Michele . . punti 23,992
2) ten. g. s.p.e. (R.N.) Simula Antonio . . » 22,882

b) *per i tre posti riservati ai giovani laureati*:

1) s. ten. S. Te. ch. fis. cpl. Pamfili Bruno . punti 46,998

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra, e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

1. *Per il posto di cui alla lettera* a) *del precedente articolo*:
   1) ten. a. s.p.e. (R.N.) Ciccia Michele punti 23,992
   2) ten. g. s.p.e. (R.N.) Simula Antonio » 22,882

2. *Per i posti di cui alla lettera* b) *del precedente articolo sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per la ammissione al concorso*:
   1) s. ten. S. Te. ch. fis. cpl. Pamfili Bruno punti 46,998

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1971
Registro n. 5, *foglio n.* 382

(2840)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova per il compartimento di Reggio Calabria.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova avrà luogo per il compartimento di Reggio Calabria il giorno 18 aprile 1971 alle ore 7 nelle sedi appresso indicate:
1) istituto magistrale « T. Gulli », via V. Emanuele, 69;
2) liceo ginnasio « T. Campanella », via T. Campanella, 25;
3) istituto tecnico « R. Piria », via V. Emanuele, 121.

(2858)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1970, n. **32.**

Interventi straordinari nel settore del turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 (*Suppl. straord.*) *del* 23 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 60 milioni da ripartire fra gli enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità proprie degli enti medesimi.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione all'azienda autonoma di soggiorno e cura di Merano di un contributo straordinario in misura non superiore al 70 % della spesa riconosciuta ammissibile, e comunque entro il limite massimo di lire 80 milioni, per il finanziamento dei lavori di ammodernamento del casinò municipale di Merano.

Per ottenere la concessione del contributo di cui al precedente comma, l'azienda autonoma di soggiorno e cura di Merano deve presentare domanda in carta legale all'amministrazione regionale con allegati il progetto esecutivo dell'opera ed una relazione finanziaria dalla quale risulti come sarà provveduto alla spesa non coperta dal contributo regionale.

Il contributo è concesso con deliberazione della giunta regionale. Con lo stesso provvedimento viene approvato il progetto e fissato il termine per l'ultimazione dei lavori.

Il contributo è corrisposto di norma in un'unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte dell'Ispettorato generale dei lavori pubblici. Possono tuttavia essere corrisposti in corso di esecuzione acconti fino a tre quarti dell'ammontare del contributo concesso, in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dal predetto ispettorato generale; il saldo è in tal caso corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Art. 3.

All'onere di lire 60 milioni di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1970.

All'onere di lire 80 milioni di cui all'articolo 2 della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1970.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 dicembre 1970

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1970, n. **33.**

Estensione dell'assistenza farmaceutica ai titolari della rendita di cui alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e dell'assegno mensile di cui alla legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, iscritti presso le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di Trento e di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 (*Suppl. straord.*) *del* 23 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza farmaceutica prevista dalla legge regionale 4 luglio 1969, n. 3, è estesa ai beneficiari della rendita di cui alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e dell'assegno regionale di cui alla legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, e successive modificazioni, ed ai loro familiari a carico, iscritti presso le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali di Trento e di Bolzano, purchè essa non spetti per altro titolo.

Detta assistenza è erogata dalle singole casse secondo le modalità e nei limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione della legge regionale 4 luglio 1969, n. 3, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 18 novembre 1968, n. 8.

Art. 2.

Onde fruire dell'assistenza di cui al precedente articolo gli interessati devono inoltrare alle rispettive casse domanda corredata dello stato di famiglia e del certificato di godimento della rendita o dell'assegno.

Art. 3.

Al fine di provvedere agli scopi di cui all'articolo 1, la regione concede un contributo annuo di lire 2 milioni da ripartirsi tra le singole casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di Trento e di Bolzano, in relazione al numero dei titolari di rendita o assegno e rispettivi familiari a carico iscritti presso ciascuna di esse.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Le provvidenze previste dai precedenti articoli decorrono dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della legge.

Per l'anno 1970 il contributo previsto dall'articolo 3 è erogato in misura proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1970.

Art. 5.

All'onere di lire 2 milioni previsto in ragione d'anno si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1970.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 dicembre 1970

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1970, n. **34**.

Indennità di funzione per i presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 (*Suppl. straord.*) *del* 23 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, ai presidenti ed ai consiglieri di amministrazione con voto deliberativo degli enti ospedalieri, spetta un'indennità di funzione stabilita entro i seguenti limiti massimi:

A) *Ente ospedaliero che comprende almeno un ospedale regionale*:

per il presidente fino a lire 230.000 mensili;

per i consiglieri fino a lire 8.000 per seduta.

B) *Ente ospedaliero che comprende almeno un ospedale provinciale*:

per il presidente fino a lire 160.000 mensili;

per i consiglieri fino a lire 7.000 per seduta.

C) *Ente ospedaliero che comprende uno o più ospedali di zona*:

per il presidente fino a lire 100.000 mensili;

per i consiglieri fino a lire 6.000 per seduta.

Saranno rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.

Art. 2.

Entro i limiti massimi dell'articolo precedente il consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero determina le indennità di funzione da corrispondersi al presidente ed ai consiglieri di amministrazione, tenuto conto dell'importanza dell'ente e del numero degli ospedali amministrati.

Art. 3.

L'indennità di funzione spetta ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione dalla data dell'effettiva assunzione in carica e, per gli amministratori in carica da epoca anteriore alla dichiarazione o alla costituzione dell'ente ospedaliero, dalla data di pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » del provvedimento dichiarativo o costitutivo dell'ente stesso.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 dicembre 1970

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(2791)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.